

ATTO COSTITUTIVO

Dell'Associazione di promozione sociale "Feedback"

Il giorno 30/12/2010 presso Via G. Rossini 3\B a Cornaredo (MI) si è costituita l'associazione di promozione sociale "Feedback" con sede in via G. Rossini 3\B, 20010 Cornaredo (MI)

Silvia Ottanà nata a Milano 13-11-1990, residente in via dell'artigianato 6, Cornaredo, codice fiscale TTNSLV90S53F205I

Marcello Vanzulli nato a Rho 08-10-1990, residente in via G. Rossini 3\B, Cornaredo, codice fiscale VNZMCL90R08H264T

Lucia Maria Cislighi nata a Milano il 17-11-1989, residente in via Trento 2, Sedriano, codice fiscale CSSLLMR89S57F205C

Lorenzo Cogliati nato a Milano il 15-7-1989, residente in via Gagarin 7, Sedriano, codice fiscale CGLLNZ89L15F205K

Antonino Bordonaro nato a Rho 26-07-1987, residente in via Certosino 2, Cornaredo, codice fiscale BRDNNN87L26H264O

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione di promozione sociale, assumendo la denominazione "Feedback"

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività musicali, culturali e artistiche, intese come mezzo di formazione individuale e sociale dei soci e delle comunità locali, mediante la gestione di ogni forma di attività musicale, ricreativa e artistica.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Feedback" per il primo mandato di 5 anni, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i/le signori/e ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: Marcello Vanzulli

Vice-Presidente: Lucia Maria Cislighi

Consigliere: Silvia Ottanà

Consigliere: Lorenzo Cogliati

Segretario: Antonino Bordonaro

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

DATA: 17/01/2011

Firme: .



Registrato a RHO il 25 GEN. 2011
al N. 314 Serie 3
Autoliquidazione € 171,72
Azienda 03069 Cab 33010



PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'ASSISTENTE (Reg. Roberto Capello)

Marcello Vanzulli
Silvia Ottanà
Lorenzo Cogliati
Lucia Maria Cislighi
Antonino Bordonaro

STATUTO dell'Associazione "Feedback"

Art. 1 Denominazione e durata

È costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del codice civile, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Feedback" in conformità al dettato dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e, ove previsto, l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 Sede Legale

L'Associazione ha la sede legale in Cornaredo (MI), Via Fratelli Imbriani 13. La Sede associativa potrà essere spostata, nella provincia di Milano senza necessità di variare il presente Statuto

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 Principi generali

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopo di lucro e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali. L'organizzazione e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente Statuto. Essa opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; Non è consentita la distribuzione e l'assegnazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 4 Finalità e Scopo dell'Associazione

I) L'Associazione "Feedback" persegue le seguenti finalità:

- gestione di spazi comunali che abbiano come oggetto la diffusione della musica e dell'arte, sostegno delle iniziative culturali volte all'interscambio culturale, artistico e sociale.
- promozione e diffusione della cultura musicale tramite eventi contestuali, gestione di impianti musicali e ogni altra iniziativa utile alla promozione sociale attraverso la musica, l'arte e la cultura in genere.
- collaborazione con altri enti in attività che abbiano il fine di contrastare le discriminazioni di qualsiasi genere, incentivare gli scambi culturali e i gemellaggi musicali, promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie, promuovere ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

II) L'Associazione "Feedback" realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Gestione della Sala Prove comunale in convenzione con l'ente.
- Erogazione di corsi musicali presso le strutture comunali date in concessione dall'ente, in collaborazione con professionisti esterni e i soci.
- Organizzazione di eventi di promozione artistica quali concerti, cineforum, mostre, manifestazioni presso strutture comunali e spazi privati che perseguano le stesse finalità fissate dai principi associativi.
- Organizzazione di progetti interdisciplinari nei settori della cultura, dell'arte e della musica attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati.
- Collaborazione, attraverso bandi e attività no profit, con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative, organismi nazionali ed internazionali che perseguono scopi affini e obiettivi simili.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il rispetto delle cose comuni e degli eventuali regolamenti interni.

III) Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

I SOCI

Art. 5 Modalità di ammissione e quote associative

L'associazione è aperta al contributo di tutti coloro che vogliono adoperarsi per il raggiungimento dei fini associativi, in spirito di collaborazione e solidarietà, apportando liberamente, secondo le possibilità di ciascuno, il personale contributo associativo, culturale, economico. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e condivida gli scopi sociali, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, professione, appartenenza etnica. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La domanda a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. La domanda di ammissione degli aspiranti soci dovrà essere scritta dal richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità. In base alle disposizioni del

GDPR 679/16 e del d.lgs. 101/2018 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Per essere ammessi quali associati, è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare sulla domanda, nel termine di trenta giorni sulla base dei requisiti morali e di onorabilità nonché dell'interesse manifestato dal richiedente in relazione ai fini dell'associazione; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta. Il Consiglio Direttivo provvede, annualmente, a relazionare agli associati in merito alle ammissioni, recessi ed esclusioni deliberate ed avvenuti nell'esercizio istituzionale. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli stabiliti nel presente statuto. La quota associativa non è trasmissibile a terzi sia inter vivos che mortis causa, né rivendibile anche gratuitamente, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare. La quota associativa non è rivalutabile. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa annua e/o alle quote straordinarie deliberate dall'assemblea. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili e/o avanzi di gestione.

Art. 6 Categorie di soci e di collaborazione

I) L'adesione all'associazione comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli associati.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'associazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

II) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

III) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, per quanto riguarda le prestazioni lavorative effettuate dai soci, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 5 per cento del numero degli associati e la prestazione lavorativa non può essere di tipo continuativo.

Art. 7 Diritti dei soci

I soci hanno eguale diritto di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione. Tutti i soci hanno diritto a: frequentare l'Associazione e partecipare alla vita associativa, nonché alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo; partecipare attivamente alle riunioni istituite dall'Associazione e di avere potere decisionale all'interno di essa; eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti purché non facenti parte della categoria dei Sostenitori di cui all'art.6 comma II. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare attivamente alle attività sociali secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri/archivi sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione dei Soci non sono trasferibili.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 Doveri dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nell'apposito registro soci.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, al rispetto delle attrezzature comuni e dei beni sociali; alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

Qualsiasi somma versata dal socio a titolo di contributo associativo non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 9 Esclusione dei soci

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I Soci cessano altresì di appartenere all'Associazione per:

- morte;

- dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera o email indirizzata al sito istituzionale associativo, con preavviso scritto di almeno 8 giorni;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali previo ammonimento da parte del Consiglio Direttivo rappresentato da n. 2 richiami scritti;
- quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative annuali e/o straordinarie;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

In presenza di gravi inadempienze gli associati possono essere esclusi dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione.

Il provvedimento di esclusione del socio è deliberato dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 giorni.

Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato secondo le modalità previste dal Codice Civile; in tale ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 Organi dell'Associazione

Per le cariche associative vige il principio dell'elettività, nel rispetto del principio della pari opportunità di genere.

Sono organi necessari:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e non retribuite.

Art. 11 L'Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve avvenire con apposito avviso pubblicato o affisso almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea dev'essere convocata:

- almeno una volta all'anno;
- entro la chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, nel rispetto delle modalità previste dall'art.6 del presente Statuto. In caso di impedimento uno o più Soci possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute, di norma, dal Presidente che la convoca, deliberano a maggioranza e ai sensi dell'art.21 del Codice Civile sono valide:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci.
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 12 Assemblea ordinaria

Viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi determinandone previamente il numero dei componenti;
- delibera in ordine alle controversie tra i soci e l'associazione;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

Art. 13 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- può essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;
- discute e approva le modifiche dello Statuto. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.;

- c) discute e approva le modifiche indifferibili agli eventuali regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna;
- d) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- e) decide su ogni altra questione di particolare urgenza ed importanza. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei Soci votanti;

Art. 14 Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio direttivo

I) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri.

Non possono fare parte del Consiglio Direttivo i soci che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

II) La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso almeno 5 giorni prima della riunione.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) eleggere tra i propri componenti il Vicepresidente;
- b) eleggere tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- e) redigere e presentare all'assemblea il bilancio economico dell'associazione stessa;
- f) proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- g) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- h) deliberare sulle variazioni delle quote associative annue;
- i) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci;
- j) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) realizzare il programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

III) Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Presidente ha il compito di convocare apposita Assemblea dei Soci atta ad eleggere i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme ai restanti che sono in carica all'atto della loro nomina.

ALTRE CARICHE

Art. 16 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile, insieme al Presidente, della gestione finanziaria dell'Associazione. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone

il tutto al Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi registri affidati alla sua custodia unitamente al registro soci.

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 19 Patrimonio e principi generali della gestione finanziaria dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- e) progetti europei;
- f) strumentazione e impianti allo scopo di realizzare le finalità associative.
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. n.117/17 e successive modifiche comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro la chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 d.lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 21 Rappresentanza legale

La rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento spetta al Vicepresidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti di Legge.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le modalità previste dall'art. 13 del presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al d.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo